

Prot. n. 1658/12

**Ordine degli Avvocati
Perugia**

Corte d'Appello di Perugia

**Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio
per la formazione e l'orientamento presso
i Magistrati togati della Corte d'Appello di Perugia**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

in persona del Presidente Avv. Carlo Orlando

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

in persona del Presidente Dott. Wladimiro De Nunzio

PREMESSO:

l'Ordinamento professionale (art. 14 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578, lettere a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;

- a) il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- b) spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22-01-1934 n. 37);
- c) il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare 4/11/05 prot. 1697, confermando le precedenti direttive, ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento, da parte di praticanti avvocati, di stages e di tirocini formativi e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari, ritenendo gli stessi inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24-6-1997 n. 196 e indicando, quale unico limite, l'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare che le iniziative da intraprendere si svolgano nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza e sicurezza;
- d) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche

attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25.3.1998, n. 142;

- e) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- f) la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (dec. leg.vo 17-11-1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un approfondimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;
- g) appare inoltre necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);
- h) tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare, a causa della mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo e di magistratura;
- i) al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un metodo partecipativo tra magistratura e avvocatura nell'organizzazione degli Uffici Giudiziari, anche per perseguire una migliore realizzazione degli Uffici e dell'attività giudiziaria;
- j) tale partecipazione può attuarsi anche mediante la stipulazione di convenzioni con enti che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso gli Uffici Giudiziari Circondariali;
- k) il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19-07-2007 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici Giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha auspicato la diffusione dei tirocini di

cui sopra dando una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

- l) la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;
- m) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e la Corte d'Appello di Perugia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio/stage di formazione e orientamento presso gli Uffici Giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;
- n) la pratica presso gli Uffici Giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i praticanti avvocati;
- o) su tali premesse, in data 22/2/11 la Corte di Appello di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia hanno stipulato la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione e l'orientamento presso i magistrati togati della Corte di Appello di Perugia", per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e con possibilità di rinnovo per iscritto di anno in anno;
- p) l'esperienza formativa ha avuto esito positivo tanto che alcuni tirocinanti hanno espresso il desiderio di prolungare il tirocinio;

CONSIDERATO:

- q) i commi 4 e 5 dell'art. 37 del D.L. 6/7/11 n. 98 convertito nella L. n. 111/2011 testualmente prevedono:

“ comma 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più

meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. comma 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori”;

- s) La delibera del C.S.M. del 22.2.2012 sui criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art 37 cit. precisa : “anche se la norma è orientata a consentire un percorso di formazione professionale”...l'introduzione della previsione è espressamente collegata alla finalità di far fronte alle “concrete esigenze organizzative dell'ufficio”, come confermato dalla locuzione della rubrica “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”;
- t) il C.O.A. e la Corte di Appello di Perugia, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, hanno manifestato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di formazione e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;

- u) appare quindi necessario regolamentare le modalità di accesso e di svolgimento della pratica presso la Corte di Appello di Perugia in conformità al citato art. 37 e alla circolare del C.S.M. 22-2-12;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE

ART. 1

I praticanti avvocati in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 sono ammessi ad esercitare un periodo di tirocinio di formazione e orientamento per il primo anno della pratica forense, non prorogabile, presso i Magistrati togati delle sezioni civile, lavoro e penale della Corte d'Appello.

Tale tirocinio, che sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, sarà valido ai fini della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato e sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

In ogni caso, i tirocinanti dovranno esercitare la pratica forense presso uno studio legale per un periodo di almeno sei mesi. In difetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia riterrà non conclusa la pratica forense.

ART. 2

Il praticante Avvocato che intende svolgere il predetto tirocinio di formazione e orientamento deve farne domanda all'Osservatorio di cui al successivo art. 3, presentando un adeguato curriculum e indicando i dati personali, gli studi compiuti, i voti d'esame e di laurea, titolo della tesi di laurea, eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc., partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

ART. 3

E' istituito un Osservatorio per i Tirocinanti, composto da due magistrati designati dal Presidente della Corte d'Appello, nonché la Commissione per i Tirocinanti, composta dal Presidente della Corte d'Appello o da un suo delegato, due Giudici della Corte d'Appello

rispettivamente esperti nel settore penale e nel settore civile, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o da un suo delegato e da due Consiglieri dell'Ordine.

Le domande di ammissione andranno rivolte all'Osservatorio predetto che provvederà a verificare i requisiti formali dei candidati.

All'esito di tale verifica l'Osservatorio trasmetterà le domande selezionate alla Commissione per i Tirocinanti che provvederà alla selezione dei candidati mediante adeguata istruzione delle domande pervenute, eventualmente anche provvedendo all'audizione personale dei candidati medesimi.

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- a) Piano di studi universitari;
- b) Voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
- c) Titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
- d) Eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc.;
- e) Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni;
- f) Propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica.

Esaurita la selezione, la Commissione comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei candidati ammessi al tirocinio.

La Commissione trasmette l'elenco anche all'Osservatorio per i Tirocinanti che provvede ad abbinare i magistrati designati con i candidati selezionati.

Ciascun tirocinante sarà assegnato ad un singolo Magistrato togato per lo svolgimento dell'intera attività formativa e di orientamento.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari non possono superare il numero complessivo di 15 (quindici).

ART. 4

Il Magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal Capo dell'Ufficio, previo interpello, tenendo conto dall'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici di pace, dei laureati

iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico.

Il Presidente della Corte d'Appello provvederà a comunicare al Presidente dell'Ordine degli Avvocati i Magistrati togati designati come affidatari dei tirocinanti.

Il praticante svolgerà l'intero tirocinio presso il Magistrato cui è stato assegnato.

ART. 5

Il Magistrato affidatario organizzerà il percorso formativo e di orientamento del tirocinante e le attività da svolgere, entro i limiti e secondo le direttive impartite con delibere del CSM del 19-07-07 e 22-02-2012 in materia di tirocini e stage presso gli Uffici giudicanti e requirenti.

All'esito il Magistrato affidatario redigerà una breve relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sul relativo rendimento, attestando altresì l'effettiva frequentazione dell'Ufficio Giudiziario. La trasmetterà al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invierà al Consiglio Giudiziario affinché quest'ultimo possa acquisire informazioni utili ad effettuare una complessiva valutazione dei risultati conseguiti dal progetto e di eventuali criticità incontrate nel suo sviluppo al fine di ipotizzare correzioni, implementazioni e sviluppi utili nella stipulazione delle successive convenzioni.

ART. 6

Il praticante Avvocato è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:

- svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

- mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- al termine del tirocinio, presentare un'adeguata relazione nel libretto della pratica forense che sarà sottoposta alla valutazione e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

ART. 7

L'affiancamento dei magistrati, nel compimento delle ordinarie attività anche con compiti di studio, sarà articolato in forme compatibili con l'esclusione dei tirocinanti dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto (art 15 Dpr n. 3/1957) ovvero riservati in forza di norme processuali.

Valgono in ogni caso i divieti di cui alle delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.

I tirocinanti parteciperanno alle udienze pubbliche, assisteranno il magistrato affidatario nella preparazione di provvedimenti, prepareranno attività para-giurisdizionali quali liquidazioni e avvisi, effettueranno ricerche giurisprudenziali e dottrinali, cureranno la formazione e l'aggiornamento degli archivi informatizzati dei provvedimenti emessi, nonché la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, e tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle citate delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012.

Il numero dei procedimenti trattati non potrà essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense (n. 20 a semestre).

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Corte d'Appello per sopravvenute esigenze dell'Ufficio Giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

In caso di violazione di norme comportamentali o dei divieti di cui ai precedenti artt. 6 e 7 il Magistrato affidatario segnalerà l'eventuale illecito al Presidente della Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati per ogni opportuna valutazione.

Il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto tra loro, hanno facoltà di interrompere in qualunque momento il tirocinio in caso di:

- a) venir meno al rapporto fiduciario tra Magistrato affidatario e tirocinante;
- b) mancato rispetto degli obblighi assunti o violazione di norme deontologiche da parte del tirocinante.

ART. 9

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, con polizza stipulata dall'Ordine degli Avvocati, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, compresi gli infortuni in itinere, nonché per i danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Magistrato affidatario e il tirocinante si impegnano a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine onde consentire la tempestiva apertura del sinistro presso l'istituto assicurativo.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per la Corte d'Appello, né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente della Corte d'Appello si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D. Lgs. 81/08, sono individuate dal Presidente della Corte d'Appello e comunicate al Magistrato affidatario e al praticante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 11

Durante l'intero periodo di tirocinio i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Il praticante ha altresì l'obbligo di astenersi dal trattare i procedimenti in cui la difesa sia affidata ad un avvocato dello studio presso cui il praticante espleta la pratica forense.

Tali incompatibilità permangono in via assoluta anche dopo l'esaurimento del tirocinio.

L'eventuale violazione del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

ART. 12

La presente Convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data del rilascio del parere favorevole del Consiglio Giudiziario di cui all'art. 13, e si intende rinnovata per uguale periodo qualora una delle parti non comunichi disdetta.

ART. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti delle citate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 19-07-07 e 22/2/12 è onere del Presidente della Corte d'Appello trasmettere la presente convenzione al Consiglio Giudiziario per l'acquisizione del parere favorevole richiesto dal punto 4 dell'art 37 D.L. cit. e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura per la prescritta presa d'atto.

Perugia, 26 marzo 2012

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Carlo Orlando



Il Presidente della Corte d'Appello

Dott. Wladimiro De Nunzio

